



Sent. n. 87/2024/M

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9064/M del registro di Segreteria, proposto da XXX
XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Anissa Touijar ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio sito in Lecce, via Astore 5 (Pec:
touijar.anissa@oravta.legalmail.it), contro l'INPS - Direzione Provinciale di
Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ottenere:

«1) l'accertamento e riconoscimento del diritto alla **concessione dell'indennità
di prima e seconda integrazione in sostituzione del 2° e 3° accompagnatore
militare ai sensi dell'art. 3 L. 656/1986** - (assegno accessorio spettante ai titolari
di pensione privilegiata 1" categoria Tabella E lett. A n. 2);

2) l'accertamento e riconoscimento del diritto a tutte le indennità accessorie alla
privilegiata, previste in favore degli invalidi con tabella E lettera A n. 2 quali
l'indennità speciale paraplegici (rispettivamente di euro 129,11 e euro 51,65
mensili per le particolari cure fisioterapiche e per la corrente dotazione di
attrezzature tecniche) nonché la concessione dell'indennità una tantum ex Legge

19/1980 (euro 20.658,27)».

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 3 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Maria Caputo, l'avv. Anissa Touijar per il ricorrente, l'avv. Marcherita Lotito, in sostituzione dell'avv. Vito Dinoia, per l'INPS, ed il ricorrente;

premessi in

FATTO

Con atto di ricorso del 28/3/2024, depositato presso la Segreteria di questa Sezione, e successivamente notificato all'INPS con allegato decreto di fissazione udienza, il Sig. XXX XXX, come sopra rappresentato e difeso, adiva questa Corte dei conti esponendo di essere ex dipendente del Ministero della Difesa con la qualifica di Vice Brigadiere dell'Arma C.C., in servizio dal 20.11.2002 al 04.03.2022, e attualmente in congedo assoluto per infermità dipendente da causa di servizio, e rappresentando, tra l'altro: di aver presentato, in data 19.09.2022, istanza all'INPS di liquidazione di p.p.o. e riconoscimento indennità accessorie, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ascrivibile alla Categoria 1^a Tabella E lett. A n. 2; di avere, in data 10.01.2024 e successivamente il 06.03.2024 con messa in mora/diffida, reiterato «... la richiesta, già presentata dal Sig. XXX in data 27.09.2022, a vedersi riconoscere la liquidazione dell'assegno di integrazione dell'indennità di assistenza e accompagnamento in sostituzione del 2° e 3° accompagnatore militare (prima e seconda integrazione) spettante agli iscritti alla Tab. E lett. A n. 2 a decorrere dal 05.03.2022».

Avendo l'INPS di Potenza manifestato la volontà di non riconoscere tale richiesto diritto, l'odierno ricorrente agiva in giudizio per il relativo accertamento, sulla base di quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 111/1984, che espressamente

riconosce tale provvidenza agli invalidi, percettori della pensione privilegiata, affetti, come l'esponente, da invalidità di cui alla Tabella E, lettera A n. 2.

Nell'atto introduttivo si evidenziava, altresì, che, a tali invalidi, gli artt. 1 e 2 della Legge n. 19/1980 riconoscono una indennità *una tantum*, variabile in funzione della lesione riportata, ed un'ulteriore indennità speciale mensile, per le particolari cure fisioterapiche e per la corrente dotazione di attrezzature tecniche, da corrispondersi d'ufficio agli aventi diritto; non avendo l'INPS provveduto a tale riconoscimento, il difensore sosteneva di aver formalizzato in data 06.03.2024 la richiesta con messa in mora/diffida, che restava inevasa.

Nell'atto introduttivo si concludeva chiedendo che questa Corte, fissata l'udienza di discussione, accogliesse il ricorso e, per l'effetto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, accertasse e dichiarasse: 1) *«... il diritto ad ottenere la liquidazione delle due integrazioni dell'indennità di assistenza ed accompagnamento in sostituzione del 2° e 3° accompagnatore militare (euro mensili 4.483,82) con decorrenza dal 05.03.2022 data in cui emerge dalla CMO che il ricorrente è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare, oltre interessi e rivalutazione monetaria o in subordine con decorrenza dalla data di presentazione della domanda 27.09.2022»; 2) «...il diritto alla concessione di una indennità una tantum ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 19/1980 nella misura di € 20.658,27 (quale titolare di invalidità ascritta alla lettera A n. 2) nonchè al riconoscimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 19/1980 dell'**indennità speciale mensile** (per le particolari cure fisioterapiche e per la corrente dotazione di attrezzature tecniche) pari rispettivamente **a € 129,11 per i mutilati e a € 51,65 per i paraplegici** corrisposta per 12 mensilità l'anno».*

All'esito dell'udienza del 23 settembre 2024 questo Giudice, rilevato che il

fascicolo amministrativo, la cui trasmissione da parte dell'amministrazione era stata disposta con il decreto di fissazione udienza del 3 aprile 2024, non risultava depositato dall'INPS, al quale detto decreto, unitamente alla copia del ricorso, era stato notificato a cura della parte ricorrente in data 8 aprile 2024, e rilevato, altresì, che agli atti del giudizio non si era rinvenuta prova documentale della messa in mora/diffida (rimasta asseritamente inevasa) notificata ai fini della corresponsione, da parte dell'Ente previdenziale, in favore del sig. XXX delle indennità previste dagli artt. 1 e 2 della Legge n. 19/1980, disponeva con ordinanza a verbale che, entro il termine del 31 ottobre 2024, l'INPS provvedesse alla trasmissione del fascicolo amministrativo, fissando alla stessa data il termine per il deposito, da parte del ricorrente, della suindicata prova documentale.

In data 24/09/2024, il difensore di parte ricorrente depositava nuovamente copia all'atto di diffida e messa in mora del 6/3/2024, già prodotta in allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio, che non riguarda, però, le indennità previste dagli artt. 1 e 2 della Legge n. 19/1980, ma la liquidazione dell'assegno di integrazione dell'indennità di assistenza e accompagnamento in sostituzione del 2° e 3° accompagnatore militare (prima e seconda integrazione) previste dall'art. 3, L. n. 656/1986.

L'INPS si costituiva nel presente giudizio con memoria difensiva del 5/11/2024 con la quale, contestando quanto *ex adverso* dedotto e richiamando l'allegata relazione del competente ufficio amministrativo, evidenziava, tra l'altro, che: non era di competenza dell'Ente *«adottare i provvedimenti di riconoscimento (eventuale) dei diritti azionati...»*, in quanto *«...tutte le provvidenze economiche oggetto di richiesta giudiziale nel caso di specie, intanto possono essere pagate da INPS in quanto siano state espressamente domandate al Ministero competente*

*e concesse da quest'ultimo»; che l'art. 3 della legge n. 656/1986 «rinvia alla lettura dell'articolo 21 del Decreto Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che prevede la liquidazione delle indennità sostitutive degli accompagnatori militari, su domanda e non d'ufficio, come vorrebbe fare credere controparte»; che parte ricorrente avrebbe dovuto «provare di avere ottemperato agli adempimenti previsti dalle regole delle procedure di liquidazione scritti agli articoli 97 e seguenti dello stesso DPR e di avere ottenuto i provvedimenti concessori da parte dell'autorità amministrativa competente, che – come si ripete – non è l'INPS»; che la legge n. 19/1980 «non fa venir meno la necessità della domanda amministrativa e del provvedimento concessorio da parte dell'Amministrazione competente»; che il «ricorrente in via amministrativa in data 27 settembre 2022 ha chiesto al Ministero della Difesa e all'INPS gli assegni di integrazione di indennità di assistenza e accompagnamento in luogo del secondo e terzo accompagnatore militare», ma, con il ricorso introduttivo del giudizio, **«...oltre agli assegni menzionati, ha chiesto la concessione di indennità speciale mensile paraplegici nonché l'indennità una tantum ai sensi della legge 19/1980, senza prima averne fatto domanda in via amministrativa, con conseguente improponibilità dell'azione giudiziaria»**; che «la materia degli assegni accessori alle pensioni tabellari privilegiate di 1^a categoria non rientra nella competenza decisionale dell'INPS ed esige evidentemente di appositi provvedimenti del Ministero della Difesa, al quale spetta ogni ulteriore valutazione».*

L'Ente previdenziale concludeva chiedendo che le domande introduttive del giudizio fossero dichiarate inammissibili o rigettate.

In sede di odierna udienza dibattimentale il difensore di parte ricorrente

contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dall'INPS con la memoria del 5 novembre 2024 e, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, insisteva nell'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate; chiedeva, altresì, di essere autorizzato al deposito di copia della nota operativa INPDAP n. 36/2010, che non veniva acquisita al giudizio a seguito di opposizione del difensore dell'Ente previdenziale, che si riportava ai propri scritti difensivi. Veniva sentito il ricorrente, il quale insisteva nell'accoglimento delle proprie domande.

Considerato in

DIRITTO

Il giudizio verte sull'accertamento del diritto del ricorrente alla liquidazione delle integrazioni dell'indennità di assistenza ed accompagnamento in sostituzione del 2° e 3° accompagnatore militare, oltreché delle indennità accessorie di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 19/1980.

Il ricorso è in parte inammissibile e in parte fondato, nei limiti di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 153, co. 1, lett. b), c.g.c., i ricorsi sono inammissibili quando si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione alla amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere.

Nei processi pensionistici, infatti, «...la cosiddetta “pregiudiziale amministrativa” costituisce un elemento ineludibile, poiché è posto a presidio del fondamentale principio della ripartizione delle competenze, affinché il giudice non si sostituisca all'amministrazione nel valutare profili sui quali la stessa non sia stata previamente chiamata a esprimersi» (C.d.c., Sez. I Giur. App., sent. n. 396/2022).

La richiesta di accertamento del diritto alla concessione di una indennità una

tantum ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 19/1980 e dell'indennità mensile ai sensi dell'art. 2 della stessa legge n. 19/1980 è inammissibile in quanto il ricorrente non ha dato prova di avere notificato all'amministrazione la previa diffida a provvedere, non avendo provveduto al deposito dell'atto che nel ricorso si è dichiarato essere stato formalizzato in data 6 marzo 2024.

Con riferimento alle altre richieste, si osserva che l'art. 3 della legge 111/1984, dopo aver specificato la disciplina prevista per l'erogazione, agli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle invalidità indicate nella tabella E allegata al DPR n. 834/1981, dell'indennità mensile per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore ovvero per ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare, al terzo comma ha specificato che *«Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, darà immediata comunicazione di tale adempimento alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario per i provvedimenti di competenza»*.

Risulta infondato l'eccepio difetto di legittimazione sollevato dall'INPS, che ha ritenuto che i provvedimenti concessori dell'indennità in questione dovessero essere emanati da parte del competente Ministero.

La giurisprudenza, nello scrutinare un caso avente ad oggetto «... il riconoscimento di un'indennità accessoria connessa al trattamento pensionistico privilegiato ... riconosciuto a seguito della cessazione dal servizio militare – e successivo transito nei ruoli civili - per infermità dipendente da causa di servizio, avvenuta in epoca successiva al passaggio all'I.N.P.D.A.P. delle competenze in materia pensionistica», ha, tra l'altro, evidenziato: che «...il riferimento contenuto nell'art. 3 della legge n.111/1984 alla “competente autorità militare”...», su cui la difesa dell'I.N.P.S. aveva posto l'accento, andasse «... contestualizzato all'assetto delle competenze vigente all'epoca dell'entrata in vigore della norma»; che «...il beneficio, volto ad ottenere due ulteriori accompagnatori militari, sia subordinato alla sola manifestazione di volontà dell'interessato, e non richieda dunque alcun ulteriore accertamento. Allo stesso modo, è rimessa alla mera disponibilità dell'invalido la facoltà di ottenere in sostituzione dei due accompagnatori militari, un'indennità nella misura prevista» (C.d.c., Sez. Giur. Puglia, sent. n. 206/2023).

Deve, peraltro, sul punto anche essere rilevato che, con nota sottoscritta il 30/9/2022, lo stesso Ministero della Difesa ha provveduto a trasmettere all'INPS «... per competenza e qualora non ricevuta, l'unita istanza pervenuta in data 27/09/2022, con la quale il Brigadiere dei Carabinieri XXX XXX in congedo chiede la corresponsione dell'indennità speciale annua» (tale domanda risulta originariamente indirizzata, oltre che al Ministero della Difesa, anche all'INPS). Nel merito si evidenzia che, dalla documentazione agli atti, risulta che il ricorrente è stato riconosciuto affetto da infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ascrivibile alla Categoria 1^a Tabella E lett. A n. 2, e pertanto ha diritto alla liquidazione dell'assegno a titolo di integrazione dell'indennità di

assistenza e accompagnamento in sostituzione del 2° e 3° accompagnatore militare, per il quale ha presentato la domanda (in data 19.09.2022) che ne costituisce presupposto necessario (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 836/2016).

Il ricorso va dunque accolto parzialmente, con il riconoscimento del diritto del ricorrente alla liquidazione dell'indennità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 111/1984, nella misura di legge da determinarsi a cura dell'I.N.P.S., dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, oltre interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, del comportamento processuale delle parti e del non integrale accoglimento delle domande attoree, si dispone l'integrale compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, accoglie parzialmente il ricorso, nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 3 dicembre 2024.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Rocco LOTITO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 3 dicembre 2024

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott.ssa Maria Caputo